

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista

Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE n. 10/2019

Ai gentili Clienti

Loro sedi

PREMESSA

Il Decreto Legge 26.10.2019 n. 124 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.10.2019 ed è entrato in vigore il 27.10.2019. Con la presente circolare evidenziamo alcune delle principali novità che sono state introdotte con il predetto Decreto Legge.

Compensazioni nel modello F24 di crediti relativi ad imposte dirette ed Irap – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione

Attraverso la modifica dell'art. 17 comma 1 del D.lgs 241/1997, viene previsto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti per importi superiori ad Euro 5.000,000 annui relativi:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all'irap.

Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione;

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta dunque dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 ed IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai MODELLI REDDITI 2019 E IRAP 2019, rimangono applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.

Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni – Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita iva, l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei Modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) ed alle relative addizionali,
- alle imposte sostitutive sul reddito e all’IRAP;
- dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Attualmente, prima delle modifiche introdotte, i contribuenti non titolari di partita iva, per la presentazione dei Modelli F24 contenenti compensazioni dei suddetti crediti, potevano utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste, a condizione che non si tratti di modelli F24 “a saldo zero”, o di crediti d’imposta agevolativi che richiedano comunque l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Con le nuove previsioni normative, in pratica anche per la presentazione, da parte di contribuenti non titolari di partita iva, dei modelli F24 contenenti compensazioni, l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate diventa un obbligo generalizzato. La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

Si tratta dunque dei crediti emergenti dal modello REDDITI 2020 relativi ai contribuenti non titolari di partita IVA, (esempio IRPEF, cedolare secca), che potranno essere utilizzati in compensazione “orizzontale” solo presentando i modelli F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP

Viene modificata a regime la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP dovuti dai contribuenti soggetti agli ISA. In luogo degli attuali (40% prima rata e 60% seconda rata, è prevista in base alle innovazioni legislative la corresponsione di due rate di acconto pari al 50% ciascuna. La disposizione ha effetto anche sul 2019, con un riduzione di fatto, dell’acconto complessivamente dovuto nella misura del 90%.

Ambito soggettivo

La modifica riguarda soltanto i soggetti che esercitano le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale (ISA) o che dichiarano per trasparenza i redditi di tali soggetti. In pratica, si tratta dei medesimi contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 30.09.2019, dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA, scadenti nel periodo 30.06.2019 – 30.09.2019. In base ai chiarimenti

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

forniti dalla Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 64 del 28.06.2019, si tratta di quei contribuenti che contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari ad Euro 5.164569,00).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare i redditi per trasparenza, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir;
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 54 della Legge 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 comma 1 e 2 del Decreto Legge 98/2011;
- dichiarano altre cause di esclusione agli ISA.

Per gli altri contribuenti rimane ferma l'attuale bipartizione (prima rata del 40% e seconda rata del 60%), oppure versamento in un'unica soluzione laddove l'importo della prima rata non superi Euro 103,00.

Si tratta, ad esempio dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni trasparenti;
- contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per i quali non sono stati approvati gli ISA;
- contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00;
- imprenditori agrari titolari di solo reddito agrario.

Ambito oggettivo

Per espressa previsione dell'art. 58 del Decreto Legge n. 124 del 2019, la nuova misura delle rate si applica agli acconti:

- IRPEF
- IRES
- IRAP

Pertanto, si ritiene che la stessa modifica, si estenda anche alle relative imposte sostitutive e addizionali, le cui norme istitutive rinviano alle modalità e ai termini di versamento degli

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

acconti delle imposte sui redditi. Si tratta in particolare, delle imposte sostitutive e addizionali riepilogate di seguito, purché dovute dai contribuenti ISA:

- imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
- imposta sostitutiva per il regime forfetario;
- imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
- maggiorazione IRES del 10,5% per le società;
- Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.

Limiti all'utilizzo del denaro contante

E' previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante dagli attuali Euro 2.999,99. In particolare il limite all'utilizzo del danaro contante viene ridotto nelle seguenti misure:

- dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 l'importo limite sarà di Euro 1.999,99;
- dal primo gennaio 2022, l'importo limite sarà di Euro 999,99.

Il divieto in questione, riguarda, ex. art. 49 comma 1 del D.lgs 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore), effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, (persone fisiche o giuridiche). Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Semplificazione degli adempimenti ai fini Iva

In via sperimentale, a decorrere dalle operazioni effettuate dal primo luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri iva e delle liquidazioni periodiche. Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi la bozza della dichiarazione annuale iva.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Viene previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:

- l'importo dovuto
- la sanzione ridotta di un terzo
- gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

L'agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute, nell'ipotesi in cui i soggetti interessati non provvedano al versamento delle stesse entro 30 giorni della ricezione della comunicazione.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, debito o prepagate. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal primo luglio 2020, a condizione che i ricavi e/o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore ad Euro 400.000,00. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 471/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini e modalità delle comunicazioni. L'agevolazione è soggetta alle regole sul de minimis.

Sanzioni per indebite compensazioni

A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione di Euro 1.000,00 per ciascuna delega eseguita, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico. Il contribuente ha dunque 30 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione per:

- fornire i chiarimenti necessari per superare il blocco;
- provvedere al pagamento.

L'agenzia delle Entrate, in caso di mancato superamento del blocco o in caso di mancato pagamento della sanzione, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.

Cessazione delle partite iva e divieto di compensazione

Il Decreto Legge 124/2019 interviene limitando la possibilità di compensazione per i contribuenti a cui sia stato notificato:

- il provvedimento di cessazione della partita Iva;
- ovvero il provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies

Cessazione della partita iva

Quando l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo delle informazioni fornite all'atto della richiesta della partita iva, riscontra anomalie, può notificare un provvedimento di chiusura della partita iva. A decorrere dalla data di notifica di tale provvedimento è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo, anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita iva risulta cessata.

Esclusione dalla banca dati vies

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita iva dalla banca dati VIES, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale, dei crediti iva con altre imposte o contributi ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 471/1997. La predetta operazione opera:

- a partire dalla data di notifica del provvedimento di esclusione dal VIES;
- per i soli crediti IVA;
- senza che vi sia una soglia minima di importo;
- sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno motivato l'emissione del provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto sopra descritto nelle due diverse fattispecie, il relativo modello F24 presentato risulta scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

La nuova disciplina, in assenza di specifica decorrenza, è in vigore dal 27.10.2019.

Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie B2C

In attesa dell'individuazione di modalità specifiche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite SDI da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, è disposta la proroga anche per l'anno 2020, del divieto di emissione della fattura elettronica mediante sistema di interscambio:

- da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al sistema;
- da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio al Sistema tessera sanitaria, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Sanzione per mancata accettazione pagamento elettronico

Viene prevista, con decorrenza dal primo luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carta di pagamento elettronica, una sanzione

amministrativa pecuniaria di importo pari ad Euro 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Appalti con obbligo di versamento ritenute in capo ai committenti

Viene introdotto l'art. 17 bis nel D.lgs 241/1997, che ripartisce tra committente ed imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrice gli adempimenti per il versamento delle ritenute fiscali dovute in relazione alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio, al fine di garantire il versamento.

Ambito soggettivo

Le nuove disposizioni si applicano ai committenti che:

- rivestono la qualifica di sostituti d'imposta
- sono residenti in Italia ai fini delle imposte dirette.

Ambito soggettivo

L'obbligo si applica alle ritenute fiscali (a titolo di IRPEF e relative addizionali) operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti al personale impiegato "nell'esecuzione dell'opera o del servizio".

Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice

Almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve fornire al committente:

- la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute sul conto corrente bancario o postale da questi indicato;
- a mezzo PEC, l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati, con il dettaglio delle ore lavorate e l'importo della retribuzione corrisposta per la prestazione resa ai fini dell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- i dati necessari per la compilazione delle deleghe di pagamento (modelli F24) da utilizzare per il versamento;
- i dati identificativi del bonifico della provvista.

Responsabilità dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice è responsabile:

- per la corretta determinazione delle ritenute;
- per la corretta esecuzione delle medesime;
- per il loro versamento se nel termine previsto (almeno 5 giorni lavorativi) non ha fornito la provvista;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- se non ha trasmesso al committente l'elenco nominativo dei lavoratori completo di dettaglio delle ore lavorate e dell'importo della retribuzione corrisposta, nonché i dati per la compilazione delle deleghe di pagamento (modelli F24) ed i dati identificativi del bonifico della provvista.

Obblighi del committente

Il committente ha i seguenti obblighi:

- deve comunicare in tempo utile il conto corrente bancario o postale sul quale ricevere la provvista;
- se ha ricevuto la provvista deve eseguire il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, senza possibilità di utilizzazione in compensazione proprie posizioni creditorie;
- deve indicare nel modello F24, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute, quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- deve sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria;
- deve comunicare entro 90 giorni eventuali inadempimenti dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice dell'Agenzia delle Entrate competente.

Responsabilità del committente

Il committente è responsabile:

- nel limite dell'importo ricevuto, per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatori;
- integralmente nel caso in cui non abbia comunicato gli estremi del conto corrente bancario da utilizzare per il versamento della provvista;
- per la mancata sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati, nel caso in cui l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia inadempiente.

In caso di inadempimento, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni attività di recupero del credito fino al momento in cui non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Comunicazione del committente

Entro 5 giorni dal versamento delle ritenute, il committente né da comunicazione a mezzo PEC, all'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice, la quale, ove non l'abbia ricevuta, deve informare l'Agenzia delle Entrate competente.

Le violazioni degli obblighi previsti della nuova disciplina è punita penali e amministrative in vigore.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'01.01.2020.

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, previo rilascio di apposito certificato che attesti il possesso dei requisiti di seguito indicati, ha la facoltà di disapplicare la nuova disciplina provvedendo direttamente al versamento delle ritenute fiscali, se, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- risulta in attività da almeno cinque anni ovvero abbia eseguito nei 2 anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della Riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano sospensioni.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma in analisi, è previsto il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere delle cause di esclusione secondo le modalità che verranno indicate con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 12 novembre 2019

Studio Giuliano